



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

IFEL
Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

Titolo:

Linee Guida per la predisposizione del Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale
Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR

WEBINAR

Relatore Prof. Alessandro Giordano

Scuola
IFEL

ARGOMENTI:

- Gli equilibri di bilancio e la salvaguardia;
- Il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 243bis);
- Predisposizione del PRFP (termini e modalità – linee guida Corte Conti sez. delle Autonomie delib. 5/2018);
- Accesso al Fondo di Rotazione ex art. 243ter e novità in tema di contabilizzazione;

Gli equilibri di bilancio e la salvaguardia

L'equilibrio di bilancio è oggetto dell'art. 81 della Costituzione ed è indicato anche nel successivo art. 97, che recita: «le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»

Numerosi sono gli interventi della Corte costituzionale chiarificatori del concetto di equilibrio di bilancio:

Sent. 70/2012 – l'equilibrio si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni

Gli equilibri di bilancio e la salvaguardia

Il principio generale contenuto nell'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 precisa alcuni concetti e regole che stanno alla base della definizione del «principio dell'equilibrio di bilancio» :

«Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio ... l'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione»

Gli equilibri di bilancio e la salvaguardia

L'art. 162 del D.lgs. 267/2000 (TUUEL) dispone: gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario osservando i principi generali e applicati allegati al D.lgs. 118/2011

Gli equilibri di bilancio contenuti nel principio generale 15 sono, in linea generale:

Pareggio Complessivo di competenza

Pareggio complessivo di cassa

Equilibrio Economico

Equilibrio patrimoniale

Gli equilibri di bilancio e la salvaguardia

Art. 193 del TUEL - Almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare provvedere, con apposita deliberazione:
A dare atto del permanere degli equilibri di bilancio

In caso di accertamento negativo ad adottare:

Misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibri della gestione di competenza o di cassa ovvero sull'andamento dei residui

Provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL

Iniziative atte ad adeguare il FCDE (e gli altri fondi iscritti)

Gli equilibri di bilancio e la salvaguardia

I fattori di squilibrio:

- Disavanzo di Amministrazione;
- Presenza di debiti fuori bilancio;
- Accertamenti inferiori agli impegni della gestione di competenza;
- Insussistenze di residui attivi;
- Squilibri di cassa (costante ricorso alla anticipazione di tesoreria);
- Perdita di società partecipate o altri organismi partecipati da ripianare;
- Evolversi del contenzioso in essere non sufficientemente coperto da Accantonamenti;

Gli equilibri di bilancio e la salvaguardia

Misure da adottare in caso di squilibrio

Art. 193, comma 3, del TUEL:

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate ad eccezione di quelle derivanti da assunzione prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione ovvero la quota libera del R.A.

Misure correttive e ricorso al PRFP

Artt. 148 del TUEL

Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile ... in caso di:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

Misure correttive e ricorso al PRFP

Artt. 148bis del TUEL

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Misure correttive e ricorso al PRFP

Artt. 148bis del TUEL

L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Misure correttive e ricorso al PRFP

Corte Cost. n. 4/2020

È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi – risalendo all'indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano **ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodotesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge.**

Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 ... il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato...”

Misure correttive e ricorso al PRFP

Corte Cost. n. 115/2020

In tale prospettiva, l'equilibrio individuale dei singoli enti è un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell'autonomia, nonché del dovere di concorrere a realizzare gli obiettivi macroeconomici nazionali e dell'Unione europea. Ne consegue «**che tutte le disfunzioni [...] devono essere rimosse e non possono essere computate nell'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 119 Cost. È in ordine al deficit strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non alle patologie organizzative, che deve essere rivolto l'intervento diretto dello Stato.** Le risorse necessariamente stanziare per tali finalità – proprio in virtù dei superiori precetti costituzionali – devono essere prioritariamente destinate dallo Stato alle situazioni di accertato squilibrio strutturale dei bilanci degli enti locali

Misure correttive e ricorso al PRFP

Sentenza n. 18/SR/DELC
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Dichiara che

il blocco della spesa permane non *“sino all’adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell’art 193 Tuel”*, bensì *“sino all’adozione della delibera di cui all’art 243-bis comma 5 Tuel”*

Misure correttive e ricorso al PRFP

Sentenza n. 18/SR/DELC SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

La mera adozione della delibera di ricorso al PRFP senza una definizione delle azioni volte a risolvere lo squilibrio né una individuazione concreta di interventi correttivi, pospone gli effetti del risanamento avviando un procedimento con tempistiche di predisposizione, adozione, valutazione ed approvazione cadenzate dalla legge (e nella prassi ben più lunghe) con un conseguente ed un inevitabile slittamento in avanti dell'applicazione concreta delle necessarie misure correttive.

Misure correttive e ricorso al PRFP

Sentenza n. 18/SR/DELC SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Le misure correttive, per essere effettivamente tali, devono, difatti, essere concrete ed immediate, incidendo da subito sul ciclo di bilancio e quindi sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso contenute, perché, altrimenti, si avrebbe un aggravamento della crisi finanziaria, con conseguente violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio ed evidenti effetti elusivi della pronuncia della Sezione di controllo. I requisiti dell'immediatezza e della concretezza, indispensabili sempre, divengono di fondamentale rilevanza quando la misura correttiva consiste in un PRFP.

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Art. 243 bis del TUEL

I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo.

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso **solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale** – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – **non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili** e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL.

Tar Abruzzo, sentenza n. 325/2022

difetto di motivazione «la relazione allegata alla delibera di dissesto parla solo di una condizione di grave squilibrio finanziario non fronteggiabile [senza] operare alcun approfondimento riguardo alla capacità di garantire le funzioni ed i servizi indispensabili»

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Tar Abruzzo, sentenza n. 325/2022

...negli atti impugnati non è rinvenibile una motivazione circostanziata da cui evincere le concrete ragioni poste a base della scelta di optare per il dissesto senza ritenere esperibile la procedura di cui all'articolo 243- bis citata dal momento che le asserzioni contenute [nella delibera] non danno conto dell'impraticabilità di tale soluzione alternativa

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Termini:

Art. 243bis, comma 5:

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

... Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Termini:

Relazione di Inizio mandato: l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

E' predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, ed è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Termini:

Con il termine “*reformulazione*” deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la “*rimodulazione*” consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale).

Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Tempi:

La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo

la seguente tabella:

Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Tempi:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata inizialmente	€ 23.172.617,60
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2020	€ 9.021.215,83
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	Oltre 100%
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in anni	20

Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Tempi:

La particolare contiguità, almeno sotto il profilo temporale, tra le ipotesi di riequilibrio nel termine di 4 anni e quello negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione (art. 188 TUEL), impone una valutazione nel merito sulla opportunità di ricorrere allo strumento di risanamento per realizzare il percorso di riequilibrio

Ordinario: nei 3 esercizi del bilancio di previsione o entro la consiliazione come minor termine

Straordinario: da 4 a 20 anni art. 243bis comma 5bis

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Massa passiva:

Il PRFP deve necessariamente contenere una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente e dell'esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. Ove non adeguatamente considerati, i debiti e gli oneri latenti, possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato.

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Massa passiva:

Non vanno trascurati gli obblighi discendenti dal principio di prudenza declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge. Il compito di ripristinare gli equilibri del bilancio, infatti, non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle spese. Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione:

La presenza di un fondo contenzioso sottostimato è una irregolarità contabile che richiede un intervento correttivo sul bilancio in corso di approvazione, con la rideeterminazione del fondo in discorso in maniera congrua rispetto ai contenziosi pendenti (Delib. 11/2022/PRSP Corte Conti Lazio).

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Massa passiva:

1. Disavanzo di Amministrazione;
2. Ricognizione dei Debiti Fuori Bilancio;
3. Necessità di incrementare gli accantonamenti;
4. Revisione straordinaria dei Residui ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8 lett. e);
5. Ricostituzione della liquidità;

Non rientra nella massa passiva il rientro del fondo di rotazione ex art. 243ter

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Attendibilità, Congruità e sostenibilità:

Verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione:

- scarsa capacità di riscossione dei crediti da parte dell'ente
- costante aumento delle spese correnti,
- riscontrata cronica situazione di illiquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Attendibilità, Congruità e sostenibilità:

Gli effetti di una puntuale ricognizione di tutti i debiti rende chiaro e leggibile il percorso di risanamento, evitando che questo si incagli in improvvise ed intempestive emersioni di ulteriori passività che rendono impossibile il riequilibrio con le conseguenti responsabilità per i vari profili di rilevanza.

Gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate si sono riscontrati soprattutto con riferimento alla mancata realizzazione di **entrate relative a dismissioni immobiliari** ed al **recupero dell'evasione tributaria**

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Attendibilità, Congruità e sostenibilità:

Gli effetti di una puntuale ricognizione di tutti i debiti rende chiaro e leggibile il percorso di risanamento, evitando che questo si incagli in improvvise ed intempestive emersioni di ulteriori passività che rendono impossibile il riequilibrio con le conseguenti responsabilità per i vari profili di rilevanza.

Gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate si sono riscontrati soprattutto con riferimento alla mancata realizzazione di **entrate relative a dismissioni immobiliari** ed al **recupero dell'evasione tributaria**

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Attendibilità, Congruità e sostenibilità:

Ai fini dell'effettiva sostenibilità del piano di risanamento è opportuno privilegiare, specie nei piani di durata ultradecennale, l'impiego di mezzi di riequilibrio di carattere ordinario che favoriscano la formazione di un adeguato saldo di parte corrente anche in vista della costituzione di appositi accantonamenti idonei a far fronte ad eventi imprevisi nell'arco della durata del piano.

Personale, indebitamento, rigidità del bilancio

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Attendibilità, Congruità e sostenibilità:

Il ricorso al piano di riequilibrio, peraltro, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi.

Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

La mancata sottoscrizione di un accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l'ente di transigere o di rateizzare le sue passività

Tipo atto	Contenuti	Tempistica	Riferimenti normativi
Deliberazione del Consiglio comunale	Adesione alla procedura di pre-dissesto		Art. 243-bis, comma 1, Tuel
Comunicazione	Trasmissione della deliberazione di adesione alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno	Entro 5 giorni dall'esecutività	Art. 243-bis, comma 2, Tuel
Deliberazione del Consiglio comunale	Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (previsto parere dell'organo di revisione economico-finanziaria)	Entro 90 giorni dall'esecutività della deliberazione di adesione	Art. 243-bis, comma 5, Tuel
Comunicazione	Trasmissione del piano di riequilibrio approvato alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno	Entro 10 giorni dalla deliberazione di approvazione	Art. 243-quater, comma 1, Tuel
Comunicazione	Risposta a eventuali richieste istruttorie	Entro 30 giorni dalla ricezione	Art. 243-quater, comma 2, Tuel
Ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti	Eventuale impugnazione della deliberazione della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano	Entro 30 giorni dalla notifica	Art. 243-quater, comma 5, Tuel
Relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria inviata alla Sezione regionale della Corte dei conti	Controllo dell'attuazione del piano	Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Art. 243-quater, comma 6, Tuel

SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'ente locale

1.1 Verificare le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, ai sensi dell'art. 148-bis, TUEL e dell'art. 1, co. 166 e ss., legge n. 266/2005, per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto saldo di finanza pubblica accertati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Se ricorre la fattispecie:

1.1.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei conti (che devono essere allegate);

1.2.b Analisi delle misure correttive adottate dall'ente locale.

1.2 Verificare se l'Organo di revisione economico-finanziario abbia, in passato, segnalato problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica (patto e/o saldo dal 2016).

Tale informazione può essere desunta, anche, dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziario che deve corredare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

1.3 L'Organo di revisione deve esprimere le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della "massa passiva" che l'ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, valutando l'attendibilità delle previsioni alla luce dell'esperienza maturata in ordine alla situazione dell'ente.

2. Saldo di finanza pubblica

2.1 Verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica nell'ultimo triennio.

Nel caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo l'ente ne esponga le ragioni e dichiarare se sono state applicate le sanzioni.

3. Andamenti di cassa

3.1 Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)			
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V			
Entità anticipazioni non restituite al 31.12			
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL			
Entità delle somme maturate per interessi passivi			
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile			
Esposizione massima di tesoreria			
Giorni di utilizzo delle anticipazioni			

7. Capacità di riscossione nel triennio precedente

7.1. Analisi della capacità di riscossione

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n -1		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo1 – Entrate di natura tributaria									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Totale Entrate Correnti									

* Dati riportati in automatico dalla tabella di cui al punto 4

7.2 Dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria

	Rendiconto		
	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Previsione			
Accertamento (A)			
Riscossione c/competenza (B)			
Riscossione c/residui			
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) %			

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

9.1 Dimostrare l'andamento, nell'ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non ripianati. L'importo dei debiti da ripianare deve comprendere tutti i debiti anche se risalenti nel tempo, ancora esigibili.

Articolo 194 T.U.E.L:	Esercizio			Totale debiti F.B. da ripianare
	n-2 e precedenti	n-1	n	
- lettera a) - sentenze esecutive				
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				
Totale				

Il totale dei debiti fuori bilancio da ripianare deve corrispondere all'importo totale riportato nella tabella 3.1.1 Ripiano debiti fuori bilancio della Sezione II.

9.2 Dimostrazione dell'evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel triennio precedente

SENTENZE ESECUTIVE	Esercizio						Totale debiti F.B. da ripianare
	n-2 e precedenti		n-1		n		
	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	
Totale							

9.4 Verificare se l'ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un'attestazione sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.

9.4.a Laddove venga attestata l'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l'ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l'utilità e l'arricchimento per l'ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge.

9.4.b Verificare se la dilazione nel pagamento dei debiti verso terzi contenuta nel piano trovi riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori. In caso contrario, l'ente è tenuto a riconoscere tutta la massa debitoria non assistita da assenso nel primo esercizio del piano, senza alcuna possibilità di diluizione temporale.

9.5 Controllare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall'art. 194 TUEL.

9.6 Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l'entità e la provenienza (Passività potenziali).

9.7 Indicare se l'ente abbia creato, ex art. 167, co. 3, TUEL, un apposito fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti dall'attuazione del PRF.

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1 Verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall'ente per il riequilibrio economico-finanziario.

1.2 L'ente illustra i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, producendo la documentazione idonea a comprovarne l'attendibilità (relazioni dei responsabili dei servizi competenti, analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento).

1.3 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

Verificare che il piano sia idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo squilibrio accertato nella parte prima.

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

- può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Accesso al Fondo di Rotazione 243ter del TUEL:

Sezione regionale di controllo per la Calabria (deliberazione n. 3/2020) e la Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 108/2021 e deliberazione n. 11/2022)

- art. 43 del D.L. n. 133/2014: contabilizzazione al titolo II dell'Entrate per il finanziamento di DFB e Disavanzo di Amministrazione;

Fondo di Rotazione uno strumento di liquidità puro, utile a far fronte situazioni debitorie che devono, necessariamente, trovare ordinari strumenti di copertura e finanziamento negli equilibri di bilancio, evitando quindi il menzionato fondo determini una ingiustificata espansione di spesa.

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Accesso al Fondo di Rotazione 243ter del TUEL:

ENTRATA					STANZAMENTO	ACCERTATO	RISCOSSO
I	II	III	Codice completo PdC	descrizione			
6	03	01	E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine - FONDO DI ROTAZIONE 243TER	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

MISSIONE / PROGRAMMA	USCITA				STANZAMENTO	IMPEGNATO	PAGATO	
	I	II	III	Codice completo PdC				descrizione
20-03	4	03	00	U.4.03.00.00.000	FONDO Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.000.000,00	0,00	0,00

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Accesso al Fondo di Rotazione 243ter del TUEL:

- decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Accesso al Fondo di Rotazione 243ter del TUEL:

- entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati
 1. copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 2. copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
 3. al servizio di trasporto pubblico locale;
 4. al servizio di illuminazione pubblica;
 5. al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto

Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Accesso al Fondo di Rotazione 243ter del TUEL:

- riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;
- Blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)					
		ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N...	Successivi
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale							
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui							
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art.1 c. 848 l. 205/2017							
Disavanzo tecnico							
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti							
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE ⁽²⁾							

(Valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ La somma delle colonne (B) deve coincidere con gli importi della colonna (A).

⁽²⁾ L'ammontare complessivo del disavanzo da ripianare deve coincidere con il valore iscritto nella riga E della tabella n. 2.

	Ripiano esercizio					
	ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N...	Successivi
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: €..... ⁽²⁾ (A)						
Disavanzo residuo* (B) ⁽³⁾						
Quota di ripiano per anno (C)						
Importo percentuale** (C/A)*100 ⁽⁴⁾						
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)						

8. Incremento delle entrate correnti

8.1 L'ente deve dimostrare l'incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio. Costituisce una condizione necessaria al fine di ottenere l'anticipazione da parte del fondo di rotazione l'incremento nella misura massima delle aliquote dei tributi e delle tariffe.

	Esercizio n*	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n...	Successivi	Totale
Titolo 1 - Tributi propri							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
a) Entrate Correnti							
b) Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)							
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)							
Variazione dell'incidenza rispetto anno n							

*ultimo rendiconto approvato

9. Revisione della Spesa

9.1 L'ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Nel caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, il decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze indica modalità e criteri specifici al fine di assegnare il massimo importo dell'anticipazione.

	Bilancio					
	Esercizio n*	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n...	Successivi
Titolo 1 –Spese correnti						
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						

9.2 L'ente, dopo avere esposto il *trend* della spesa per il personale nel triennio precedente, dimostra le politiche di riduzione della spesa programmate o già adottate, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa.

Accerta le eccedenze della dotazione organica e l'eventuale soprannumero, dimostrando le misure adottate e quelle programmate volte a ridurre la consistenza (es. mobilità in uscita, blocco del *turnover* ...)

9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

La Commissione esamini i programmi e provvedimenti relativi alla riduzione della spesa della politica.

(Tabella da rielaborare per la durata del piano)

	Esercizio (n)	Esercizio (n+1)	Variazione %	Esercizio (n+2)	Variazione %	Esercizio (n+3)	Variazione %	Esercizio (n+4)	Variazione %	Successivi	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio											
Spese per le indennità del Consiglieri											
Gettoni di presenza del Consiglieri											
Spese per il funzionamento della Giunta											
Spese per le indennità degli Assessori											
Gettoni di presenza degli Assessori											
Totale											

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO

ENTRATE	Rendiconto esercizio n			Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+...
	accertamenti			previsioni		
Legenda: RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione - V=Fondi vincolati - T=TOTALE	RLPD	V	T	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato						
Utilizzo avanzo vincolato						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale						
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
di cui non ricorrenti						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
di cui destinati a spesa corrente derivanti da:						
di cui destinati a spesa corrente derivanti da:						
- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche						
- Alienazioni patrimoniali a copertura disavanzo						
- Alienazioni patrimoniali a copertura di spese correnti in deroga (specificare...)						
- Alienazioni patrimoniali a copertura estinzione del debito (.....)						
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
TITOLO 6- Accensione di prestiti						
di cui:						
- Fondo di Rotazione						
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per Debiti fuori bilancio						
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per investimenti finalizzati a risparmi funzionali di spesa						
- altre deroghe (specificare)						
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
TOTALE						

SPESE	Rendiconto esercizio n					Esercizio n+1			Esercizio n+2			Esercizio n....		
	IMPEGNI E FPV - STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCANTONAMENTI					PREVISIONI			PREVISIONI			PREVISIONI		
	SO	FPVSO	SALT	FPVALT	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T
Legenda: SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALT= impegni altre spese - FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegni+FPV														
QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO														
TITOLO 1 - Spese correnti														
	<i>di cui:</i>													
101	Redditi da lavoro dipendente													
102	Imposte e tasse a carico dell'ente													
103	Acquisto di beni e servizi													
104	Trasferimenti correnti													
107	Interessi passivi													
108	Altre spese per redditi da capitale													
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate													
110	Altre spese correnti													
	<i>di cui:</i>													
	- Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità													
	- Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi contenzioso e progressività costituzione FRC)													
	- Acc.to Passività Potenziali													
	- Altri accantonamenti													
	- Fondo Rischi da sopravvenienze piano													
	- debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori bilancio)													
	- altri oneri straordinari													
TITOLO 2 - Spese in conto capitale														
	<i>di cui:</i>													
	- debiti fuori bilancio													
	- risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del piano													
	- altro (specificare)													
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie														
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti														
	<i>di cui:</i>													
	fondo di rotazione													
	in deroga art. 204 TUEL (specificare)													
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere														
TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro														
TOTALE														

Grazie per l'attenzione